

# LEGISLAZIONE e CONTROLLO POLITICO

## Legislazione Estera



CODICE LE N. 2 DEL 31.5.83

### Mare territoriale

1. Definizione. — La nozione di mare territoriale si applica a quella fascia di mare costiero che viene equiparata sotto il profilo giuridico al territorio di uno Stato ed è quindi sottoposta in linea di principio alla sua sovranità plenaria.

In via di fatto tale fascia marina prospiciente la costa si trova in un rapporto di continuità materiale rispetto alla terraferma, principalmente dal punto di vista della sua utilizzazione economica e della sua idoneità ad agevolare la difesa della integrità territoriale dello Stato. Esistono due limiti tradizionali alla suprema potestà di governo dello Stato costiero sul m.t.: il primo consiste nel c.d. diritto di passaggio inoffensivo da parte di navi straniere, tale cioè da non recare pregiudizio alla pace, al buon ordine o alla sicurezza dello Stato costiero; il secondo è invece rappresentato dalla sottrazione delle navi straniere dall'esercizio della giurisdizione penale dello Stato costiero.

La nozione di m.t. si contrappone a quella di mare libero o alto mare, in relazione al quale vige tendenzialmente il principio giuridico della libertà dei mari, ma si distingue da altre fasce marine e sottomarine, poste in contiguità naturale, a loro volta egualmente contrapposte al mare libero, a proposito delle quali può invece ritenersi essere vigente un regime giuridico interno ed internazionale di sovranità o giurisdizione funzionale, afferente cioè solo alcuni determinati settori di applicazione dei poteri sovrani dello Stato. Si procede pertanto alle seguenti ulteriori distinzioni:

a) la c.d. "zona contigua", ossia una zona d'alto mare contigua al m.t. di uno Stato costiero entro la quale quest'ultimo può esercitare il controllo di fatto necessario per l'applicazione preventiva e repressiva delle proprie leggi di polizia doganale e fiscale (anti-contrabbando), ed in materia sanitaria e d'immigrazione. L'estensione della "zona contigua" veniva fissata dalla Prima Convenzione di Ginevra in 12 miglia dalla costa (comprensiva quindi della fascia di m.t.). La Convenzione recentemente adottata ne stabilisce invece il limite in 24 miglia (per indicazioni sulle fonti normative rinviamo al par. 2).

b) la c.d. "zona economica esclusiva", comprensiva tanto delle acque sovrastanti quanto del fondo marino (suolo e sottosuolo), ossia della c.d. "piattaforma continentale". Si tratta di un'ulteriore fascia spaziale entro la quale si riconosce allo Stato costiero un controllo esclusivo. cioè il potere di disciplinarne ogni aspetto legato allo sfruttamento ed alla conservazione delle risorse biologiche, ittiche e minerali.

La Convenzione di Ginevra sulla piattaforma continentale, ampiamente riproduttiva del diritto consuetudinario in materia, ha provveduto a disciplinarne il regime giuridico. Per p.c. s'intende quella parte del suolo marino contiguo alle coste che si presenta come il prolungamento naturale della terra emersa mantenendosi alla profondità costante di circa 200 m. prima di degradare nelle fosse oceaniche; ove però il criterio geografico non risultasse applicabile per la particolare conformazione morfologica del fondo marino, la Convenzione consente il ricorso ad un criterio economico-tecnologico, attribuendo allo Stato costiero il medesimo controllo sulle risorse naturali sfruttabili anche al di là del limite sopra indicato.

La nozione di p.c. risulta ora assorbita in quella di "zona economica esclusiva", istituita dalla recente Convenzione sul diritto del mare, che ne fissa l'estensione in 200 miglia. Rimane peraltro salvo il diritto di tutti gli Stati di navigare, sorvolare, posare condotte e cavi sottomarini, in applicazione del principio di libertà dei mari, che però sembra volto a costituire un regime eccezionale e tendenzialmente derogatorio rispetto a quello, contrapposto ed ormai prevalente, del riconoscimento di una giurisdizione funzionale degli Stati costieri, limitata allo sfruttamento esclusivo e totale delle risorse marine.

2. Fonti normative. — A) Fonti di diritto internazionale: esiste in materia di m.t. un atto internazionale di codificazione, la Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra nel 1958 nel quadro della Prima Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare unitamente

ad altre tre (la Convenzione sull'alto mare, la Convenzione sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare e la Convenzione sulla piattaforma continentale). Più di recente, il 30 aprile 1982, nell'ambito della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare che, benchè sia volta principalmente a realizzare un nuovo ordine giuridico internazionale dei mari e a favorire l'equa e pacifica utilizzazione di tutte le risorse del mare, del fondo e del sottosuolo marino, si occupa anche del m.t.. Tale Convenzione non è ancora entrata in vigore; essendo subordinata al termine di 12 mesi dal deposito dello strumento di ratifica di almeno 60 stati, tuttavia la disciplina da essa virtualmente introdotta non apporta modifiche di fondo a quella già disposta dalla Convenzione di Ginevra, alla quale pertanto deve continuare a farsi riferimento. Quest'ultima, a sua volta, stante anche il basso numero di Stati che l'hanno ratificata, si conforma in ampia misura al contenuto del diritto internazionale consuetudinario.

B) Fonti di diritto interno agli Stati: la prassi degli Stati relativa al m.t. si è formalmente espressa soprattutto attraverso la definizione legislativa dell'estensione del m.t. e dei suoi criteri di misurazione; altrettanto può dirsi in riferimento alla disciplina dei propi poteri settoriali d'intervento territoriale ed untra-territoriale (c.d. zona contigua) in campoeconomico, fiscale, doganale e sanitario. La ratifica generalizzata degli strumenti internazionali di codificazione in materia consentirebbe di appianare le evidenti discrepanze e contraddizioni di una disciplina esclusivamente unilaterale.

C) Fonti di diritto italiano: l'art. 2 del Codice della Navigazione del 1942 che originariamente determinava l'estensione del m.t. italiano ed il suo criterio di misurazione è stato successivamente modificato nel 1974 (v. par. 3) e nel 1977 (v. par. 4). L'Italia ha inoltre ratificato la sola Convenzione di Ginevra sul mare territoriale e la zona contigua con Legge 8.12.1961, n. 1658. Per specifici campi di applicazione devono richiamarsi altre leggi: ad es., la L. 25.9.1940, n. 1424 che, ai fini della vigilanza doganale, spostava l'estensione del m.t. sino a 12 miglia; o la L. 21.7.1967, n. 613 sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nei mare territoriale e nella piattaforma continentale, secondo la quale quest'ultima si considera estesa anche oltre il limite dei 200 m. di profondità, fino al punto in cui la profondità delle acque sovrastanti permette lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone. A titolo informativo, deve anche dirsi che l'Italia si è astenuta sulla votazione finale della recente Convenzione sul diritto del

mare sopra menzionata, al pari di un rilevante numero di Stati industrializzati, sia dell'Est che dell'Ovest.

3. L'estensione del mare territoriale (limite esterno). – In passato, come si è detto, ciascuno Stato costiero ha unilateralmente determinato l'estensione massima del proprio m.t.. Ciò sembra in linea di principio del tutto conforme con il richiamo alla titolarità di una sovranità plenaria su di esso, equiparato al territorio continentale. Il metodo di misurazione è stato via via modificato, passandosi da un criterio naturale, quale il limite della vista, ad uno militare, quale il limite della portata massima delle artiglierie, ad uno giuridico e, più di recente, tendenzialmente economico. Da notare che il progresso tecnologico renderebbe oggi tali limiti potenzialmente illimitati. Ne è risultata una prassi molto differenziata, variando l'estensione del m.t. dei diversi Stati e gruppi di Stati dalle 3 miglia dei Paesi anglosassoni alle 200 miglia di una decina di Stati dell'America latina, passando attraverso una serie di posizioni intermedie (6, 12, 15, 24 miglia), con una chiara tendenza all'espansione da parte dei Paesi in via di sviluppo. La Prima convenzione di Ginevra del 1958 non era riuscita ad inserire nel suo testo una prescrizione a riguardo, nè vi riuscî la Seconda Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Ginevra, 1960), convocata con l'esclusivo compito di stabilire appunto il limite esterno del m.t.. In proposito può però individuarsi un consolidamento consuetudinario della estensione massima del m.t. entro un limite di 12 miglia. In tal senso inoltre si esprime testualmente la Convenzione recentemente adottata. Ovviamente l'accettazione di un limite più ristretto da parte degli Stati oltranzisti è da collegare al contestuale riconoscimento di una sovranità settoriale o funzionale in relazione alla c.d. zona economica esclusiva.

ITALIA: la L. 24.8.1974, n. 359 ha fissato l'estensione del m.t. italiano ad una distanza di 12 miglia, modificando il precedente limite di 6 miglia previsto dall'art.2 del Codice della Navigazione.

4. La misurazione del mare territoriale (limite interno). — Distinto da quello del limite esterno dell'estensione del m.t. è il problema del suo limite interno o linea di base per la sua misurazione. La prassi indica la linea di base della misurazione nella linea di bassa marea, parallela quindi alle sinuosità della costa. Lo stesso principio è stato in via generale dalla Convenzione di Ginevra, la quale però ha anche riconosciuto la legittimità di una deroga ad esso, nel senso di consentire il ricorso al sistema delle linee rette. In base a tale sistema, la linea di base del m.t. viene ad essere segnata artificialmente congiungendo secondo una serie di

linee rette tutti i punti sporgenti della costa e, nel caso in cui vi siano corone di isole o scogli in prossimità di questa, congiungendo altresî le estremità di questi ultimi.

La sporgenza massima utilizzabile per tracciare ciascuna linea retta non è precisata nella Convenzione, che si limita a fornire un criterio indicativo elastico, secondo il quale la linea di base non deve discostarsi in misura apprezzabile dalla costa, e le acque situate al suo interno devono essere sufficientemente legate al dominio terrestre per essere sottoposte al regime delle acque interne; inoltre, si puó tener conto, per la determinazione di certe linee di base, degli interessi economici attestati da un lungo uso delle zone costiere.

Lo stesso criterio viene applicato alle baie, in modo che la linea retta che ne congiunge i due naturali punti estremi di entrata non superi le 24 miglia. Per "baie" s'intendono solo le insenature profonde della costa, la cui superficie sia almeno uguale o superiore a quella di un semicerchio avente per diametro la linea di entrata, mentre golfi ed altre insenature non profonde possono essere interamente "chiusi" e ricompresi nell'ambito del m.t., sempre che sussistano quei requisiti di massima richiesti per l'adozione del sistema delle linee rette. Vengono inoltre fatte rientrare nel m.t., a prescindere dalla

loro superficie, le c.d. "baie storiche", sulle quali lo Stato costiero possa vantare diritti esclusivi consolidatesi nel tempo. Più di recente si è fatto ricorso alla nozione di "baia vitale" per l'economia e-o la difesa dello Stato costiero, allo scopo di giustificare la chiusura totale di insenature rispetto alle quali non sussistevano altri requisiti geografici o storici che lo consentissero. ITALIA: L'Italia ha recentemente adottato il sistema delle linee rette lungo tutte le coste della penisola e delle isole maggiori, con il D.P.R. 26.4.1977, n. 816, modificando pertanto la precedente prescrizione del Codice della Navigazione che indicava nella linea di bassa marea la linea di base del m.t. italiano. Il provvedimento suscita perplessità tanto di diritto costituzionale, in quanto con un atto amministrativo si è modificata la prescrizione contenuta in una legge, quanto di diritto internazionale, per una contestabile legittimità rispetto alla disciplina posta dalla Convenzione di Ginevra, soprattutto per ciò che concerne la conseguente chiusura totale del golfo di Taranto, il quale non presenta i requisiti sopra indicati, nè storici nè geografici, per la sottrazione al limite delle 24 miglia quale lunghezza massima della retta di congiunzione tra i due poli estremi di entrata (il golfo ha infatti un'apertura di 60 miglia).

#### Schede già pubblicate:

L'obiezione di coscienza in Italia.

La legge sul commercio di materiale bellico.

Italia: il bilancio della Difesa 1983.

Industria Militare Italiana: produzioni su licenza estera.

Industria Militare Italiana: coproduzioni. Industria Militare Italiana: esportazioni.

Il dibattito sul "non primo uso" nucleare in Europa.

### In preparazione:

Sistema di classificazione dell'Archivio Disarmo. Il servizio militare femminile.